VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2632

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACCHIA, CECCHI, CHIOVINI, POCHETTI

Presentata il 2 giugno 1981

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2

Onorevoli Colleghi! — La scoperta operata dalla magistratura di una associazione segreta, denominata Loggia P-2, di estrazione massonica, al centro di una trama di intrighi e di complotti, non può essere considerata alla stregua di uno dei tanti scandali che hanno punteggiato la vita politica italiana. Il caso è ben diverso. L'intreccio che risulta e lega uomini politici rivestiti di alte cariche di partito. parlamentari, magistrati, generali e capi di stato maggiore, massimi responsabili dei servizi segreti, funzionari dello Stato e dirigenti di enti pubblici, esponenti del mondo economico, finanziario ed editoriale, ha messo in evidenza un impressionante stato di degradazione morale e di corrompimento di tutti i settori della vita pubblica, nessuno escluso, purtroppo spinto al limite di un pericolo grave ed immediato per la stessa sopravvivenza delle libere istituzioni del nostro paese.

Certo, la crisi è politica e della gestione politica del potere che è venuta avanti in tutti questi anni, ma i riscontri sino ad ora emersi dalle indagini giudiziarie, condotte negli apparati e nelle strutture dello Stato fino ai più alti livelli di direzione e di responsabilità, dimostrano in modo incontestabile il sorgere e il prosperare di un fenomeno, quello della nascita, dell'estensione e dell'accresciuta influenza di organizzazioni di un secondo potere, cioè di un potere alternativo che si intreccia col residuo potere legale, con i suoi riti, i suoi codici e le sue gerarchie. La esposizione al rischio di una sovversione dell'ordine democratico va ben al di là della sfera di applicazione e dei limiti del divieto contenuto nell'articolo 18 della Costituzione relativamente alle « associazioni segrete ». È per questo che l'attacco ormai scoperto alla struttura dello Stato democratico non può che attivare

VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

il Parlamento ad una iniziativa urgente, diretta a districare il groviglio di complicità gravissime, interne anche alla compagine di governo e alle stesse istituzioni rappresentative e non più limitato, come si è creduto fosse successo finora, al ruolo e all'attività dei così detti corpi separati dello Stato.

L'oggetto dell'indagine parlamentare è dunque la Loggia P-2, la sua struttura di potere occulto e alternativo, i suoi scopi di sovversione delle istituzioni anche mediante lo spionaggio politico e militare. Lo strumento è quello della Commissione d'inchiesta bicamerale già adottato dal Parlamento in due diverse occasioni nel corso di questa legislatura. La prima per la strage di via Fani e il terrorismo in generale, la seconda per il caso Sindona.

I poteri previsti sono gli stessi dell'Autorità giudiziaria, mentre non sono oppo-

nibili il segreto d'ufficio, quello bancario, quello professionale e quello di Stato secondo le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

La composizione della Commissione è proposta in dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza, la più proporzionale possibile, di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento, mentre la scelta del Presidente è affidata ai Presidenti della Camera e del Senato. La riduzione del numero dei commissari segue alle esperienze fatte nel corso dei lavori delle già citate Commissioni d'inchiesta, che vanno nel senso di uscire da presenze pletoriche che finiscono per rendere più lungo e gravoso il lavoro di indagine. La necessità di operare col dovuto rigore in tempi brevi ha consigliato la adozione di un termine massimo di sei mesi per la presentazione conclusiva al Parlamento.

VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla natura, le dimensioni e i compiti dell'associazione segreta denominata Loggia P-2, sui fini dalla stessa perseguiti, sulle sue fonti di finanziamento, nonché sulla esistenza di altre associazioni ad essa collegate.

In particolare l'indagine deve accertare:

- a) i criteri prescelti dalla Loggia P-2 per l'ammissione dei suoi adepti e la natura del vincolo associativo;
- b) i mezzi usati dalla Loggia P-2 per penetrare nelle istituzioni, nell'ordine giudiziario, nelle forze armate, nei servizi segreti e in tutte le altre strutture pubbliche, e se in questa sua attività di inquinamento e di eversione dell'ordine democratico si sia avvalsa della complicità di esponenti di partiti politici, di membri del Governo, di funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato, di amministratori o dipendenti di enti pubblici;
- c) se, proprio a seguito e per effetto della penetrazione operata nelle strutture pubbliche ad ogni livello, la Loggia P-2 e i suoi affiliati singolarmente siano riusciti a influenzare e a determinare, direttamente o indirettamente, decisioni ed atti del governo e di altre pubbliche autorità o funzioni;
- d) le attività promosse, favorite o protette dalla Loggia P-2 e singolarmente dai suoi affiliati dirette a commettere fatti penalmente rilevanti, in particolare contro le istituzioni democratiche e la sicurezza interna ed esterna dello Stato, anche mediante la pratica dello spionaggio politico e militare;
- e) gli eventuali collegamenti della Loggia P-2 con gruppi politici, economici e finanziari nazionali ed internazionali.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

operanti all'interno oppure fuori del nostro paese, o con governi di paesi stranieri;

f) i ritardi, le disfunzioni, le omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nell'assunzione da parte del Governo di provvedimenti disciplinari, anche in via cautelativa, nei confronti di tutti i pubblici funzionari indiziati di appartenenza all'associazione segreta.

ART. 2.

La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto di ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie

VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui allo articolo 1.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.